

NUOVE IPOTESI

ISSN 1594-5286 NUMERO 3/2016 EDIZIONE ON-LINE

Liberi Consorzi e Città metropolitane: Il nuovo testo coordinato

L'ARS approva quasi tutte le modifiche richieste da Roma, tranne quelle sull'elezione del Sindaco Metropolitano

L.R. 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane",

nel testo modificato dalla L.R. 1 aprile 2016 n. 5, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 15 dell'8 aprile 2016

Titolo I

ORDINAMENTO DEGLI ENTI DI AREA VASTA DELLA REGIONE SICILIANA

Capo I Autonomia degli enti di area vasta

Art. 1.

Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

- 1. Sono istituiti i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Tra- abili nella vita della comunità; province regionali.
- 3. I liberi Consorzi comunali e le Città metropoli- l'azione amministrativa. tane sono enti territoriali di area vasta dotati di au- 2. L'Assemblea del libero Consorzio comunale, su 2. La Conferenza metropolitana, su proposta del impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri sta- nale, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche tuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino organi di governo dei suddetti enti sono eletti con metà della popolazione complessivamente residente. sivamente residente. sistema indiretto di secondo grado.
- della Regione siciliana.
- spondenti province regionali.

Art. 2. Potestà statutaria e regolamentare del libero Consorzio comunale

- statuto, il quale:
- zione dell'ente;
- di garanzia e di partecipazione delle opposizioni;
- spesa;
- finanza pubblica;
- legale dell'ente, anche in giudizio;

dini, compreso il referendum abrogativo, consul- dini, compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di delibera- tivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di zioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, le forme di democrazia parteci- interesse generale, le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della pativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comu- partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse; nità locali nelle decisioni di loro specifico interesse; g) determina le modalità di partecipazione alla vita g) determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio del pubblica degli stranieri residenti nel territorio della libero Consorzio comunale;

- h) definisce le modalità relative alla piena realizza- h) definisce le modalità relative alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente zione dell'integrazione dei cittadini diversamente
- pani, composti dai comuni delle corrispondenti i) stabilisce lo stemma ed il gonfalone del libero i) stabilisce lo stemma ed il gonfalone della Città Consorzio comunale;

 - 3. Fino alla data di approvazione dello statuto del 3. Fino alla data di approvazione dello statuto della
- 5. Le sedi dei liberi Consorzi comunali e delle Città 4. Il libero Consorzio comunale adotta regolamenti 4. La Città metropolitana adotta regolamenti nelle metropolitane coincidono con quelle delle corri- nelle materie di propria competenza in conformità alle alle previsioni dello statuto».

cia regionale corrispondente.

Art. 3. Potestà statutaria e regolamentare della Città metropolitana

1. Il libero Consorzio comunale, nell'ambito dei 1.La Città metropolitana, nell'ambito dei principi a) il Presidente del libero Consorzio comunale; principi fissati dalla presente legge, adotta il proprio fissati dalla presente legge, adotta il proprio statuto, il quale:

a) stabilisce le norme fondamentali dell'organizza- a) stabilisce le norme fondamentali dell'organizza- c) (lettera soppressa). zione dell'ente;

b) specifica le attribuzioni degli organi, le modalità per b) specifica le attribuzioni degli organi, le modalità per assicurare il rispetto della parità di genere e le forme assicurare il rispetto della parità di genere e le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni;

c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni, compresi nel territorio del libero Consor- comuni, compresi nel territorio della Città metro- 1. Il Presidente del libero Consorzio comunale: zio comunale, individuando le modalità di organiz- politana, individuando le modalità di organizza- a) è il legale rappresentante dell'ente; zazione, di esercizio e di coordinamento delle zione, di esercizio e di coordinamento delle b) (lettera soppressa); funzioni dei comuni compresi nel medesimo terri- funzioni metropolitane e comunali, prevedendo c) convoca e presiede l'Assemblea del libero Contorio, prevedendo la loro eventuale differenziazione anche forme di organizzazione unitaria delle fun- sorzio comunale; per aree territoriali omogenee, nel rispetto del prin- zioni e dei servizi eventualmente differenziate per d) convoca e presiede il Consiglio del libero Concipio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, effi- aree territoriali omogenee, nel rispetto del principio sorzio comunale; cienza, economicità, adeguatezza e riduzione della di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli economicità, adeguatezza e riduzione della spesa; uffici nonché all'esecuzione degli atti; d) disciplina l'utilizzo delle strutture immobiliari del d) disciplina l'utilizzo delle strutture immobiliari f) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto. libero Consorzio comunale a favore dei comuni che della Città metropolitana a favore dei comuni che 2. Il Presidente nomina tra i componenti del Conne fanno parte e viceversa, per l'esercizio di speci- ne fanno parte e viceversa, per l'esercizio di speci- siglio del libero Consorzio comunale un Vicepresifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la fiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la dente, che lo sostituisce nei casi di assenza o finanza pubblica;

legale dell'ente, anche in giudizio;

f) disciplina gli istituti di partecipazione dei citta- f) disciplina gli istituti di partecipazione dei citta-

Città metropolitana;

abili nella vita della comunità;

metropolitana;

2. Sono, altresì, istituiti i liberi Consorzi comunali 1) individua, in linea con quanto stabilito dalle di-1) individua, in linea con quanto stabilito dalle didi Palermo, Catania e Messina, composti dai co- sposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al sposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al muni delle corrispondenti province regionali, i fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo fine di garantire il funzionamento dell'ente, sequali costituiscono le Città metropolitane. criteri di efficienza, efficacia ed economicità del- condo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

- tonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, proposta del Consiglio del libero Consorzio comu- Consiglio metropolitano, adotta o respinge lo statuti e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi con i voti che rappresentino almeno la metà dei co- almeno la metà dei comuni compresi nella Città statali di coordinamento della finanza pubblica. Gli muni compresi nel libero Consorzio comunale e la metropolitana e la metà della popolazione comples-
- 4. Ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metro- libero Consorzio comunale, da adottarsi entro il ter- Città metropolitana, da adottarsi entro il termine di politane si applica, in quanto compatibile, la nor- mine di un anno dalla data di entrata in vigore della un anno dalla data di entrata in vigore della presente mativa in materia di ordinamento degli enti locali presente legge, si applica lo statuto dell'ex provin- legge, si applica lo statuto dell'ex provincia regionale corrispondente.
 - previsioni dello statuto.".

Art. 4 Organi del libero Consorzio comunale

- 1. Sono organi del libero Consorzio comunale: a bis) Il Consiglio del libero Consorzio comunale; b) l'Assemblea del libero Consorzio comunale;
- d) (lettera soppressa).

Art. 5. Presidente del libero Consorzio comunale

- impedimento. Qualora anche il Vicepresidente sia e) specifica i modi di esercizio della rappresentanza e) specifica i modi di esercizio della rappresentanza assente o impedito, assume le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale il componente della Giunta più anziano di età.





- del libero Consorzio comunale, nel rispetto del tuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città me- 2. L'Assemblea ha poteri propositivi e consultivi, principio di collegialità, secondo le modalità e nei tropolitane che rappresentino la maggioranza della secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i polimiti stabiliti dallo statuto. Le deleghe possono es- popolazione della Regione prevedano l'elezione di- teri di cui all'articolo 2, comma 2. sere revocate con provvedimento motivato.
- Consorzio comunale, al segretario ed ai dirigenti daco metropolitano. del libero Consorzio comunale. Nomina il segretario del libero Consorzio comunale ed i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli Cessazione dalla carica di Presidente del libero incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di tiva al lavoro svolto nel semestre precedente».

Art. 6 Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale

- 1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.
- 2. La data dell'elezione, da svolgersi di norma in 1. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giu- l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente Il Sindaco metropolitano: gno successiva alla data di indizione dei comizi del di area vasta. turno ordinario annuale di elezioni amministrative, 2. Il Consiglio del libero Consorzio comunale, a b) (lettera soppressa); è fissata preventivamente con delibera del Consi- maggioranza assoluta dei propri componenti, ap- c) convoca e presiede la Conferenza metropolitana; glio del libero Consorzio comunale. In sede di prova: prima applicazione della presente legge, l'elezione a) il regolamento per il proprio funzionamento; si svolge in una domenica compresa tra il 30 giugno b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proed il 15 settembre 2016.
- 3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorial- 3. Il Consiglio del libero Consorzio comunale apmente competente, al Presidente del Tribunale ove prova, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi del Consiglio metropolitano un Vicesindaco, che lo ha sede il libero Consorzio comunale, al Diparti- ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Quamento regionale delle autonomie locali, ai segretari statuto. dei comuni del libero Consorzio comunale ed è 4. Il Consiglio del libero Consorzio comunale pro- sume le funzioni di Sindaco metropolitano il pubblicato, anche online, negli albi pretori del li- pone all'Assemblea del libero Consorzio comunale componente del Consiglio più anziano di età. bero Consorzio comunale e dei comuni che ne lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3. Il Sindaco metropolitano può assegnare deleghe fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno an- 2, comma 2. tecedente quello della votazione.
- 4. In prima applicazione della presente legge, il de- composto dal Presidente del libero Consorzio cocreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione almeno 45 a) dieci componenti, nei liberi Consorzi con popogiorni prima della data delle elezioni.
- eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in ca-polazione residente superiore a 300.000 ed inferiore. Città metropolitana, al segretario ed ai dirigenti rica, dei comuni del libero Consorzio comunale. a 700.000 abitanti; Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali c) sedici componenti, nei liberi Consorzi con poposospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo lazione residente pari o superiore a 700.000 abi-11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. tanti. 6. Sono candidabili a Presidente del libero Consor- 6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza
- zio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in ca- non possono superare le due unità e non possono stesso libero Consorzio comunale (parole sop- rica dei comuni appartenenti al libero Consorzio co- prevedere un compenso superiore al 50 per cento presse). Non è candidabile il sindaco sospeso di di- munale. Sono eleggibili a consigliere i sindaci ed i di quello spettante ai dirigenti di prima nomina. ritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene 5. Il Sindaco metropolitano, ogni sei mesi, presenta decreto legislativo n.235/2012.
- eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta nali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'artieletto il candidato che abbia riportato il maggior nu- colo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, mero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione n. 235. di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della 8. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio coed integrazioni. A parità di voti è proclamato eletto bero Consorzio comunale, da emanarsi non oltre il con decreto del Sindaco uscente, da emanarsi non il candidato più anziano di età. L'elezione avviene sessantesimo giorno antecedente quello della vota- oltre il sessantesimo giorno antecedente quello con le modalità di cui all'articolo 18.
- 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del libero Consorzio comunale può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente, a decorrere dal primo rin-

3. Il Presidente può assegnare deleghe ai consiglieri modalità di cui al presente articolo. Qualora gli sta- bero Consorzio comunale. retta, il Governo presenta all'Assemblea regionale 4. Il Presidente compie tutti gli atti di amministra- siciliana il disegno di legge che stabilisce le modazione che dalla legge o dallo statuto non siano spe- lità di elezione diretta a suffragio universale del cificamente attribuiti ad altri organi del libero Presidente del libero Consorzio comunale e del Sin-

Art. 7. Consorzio comunale

- consulenza non possono superare le due unità e non 1. Nel caso in cui il Presidente del libero Consorzio possono prevedere un compenso superiore al 50 per comunale si sia dimesso, sia cessato per qualsiasi cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina. causa dalla carica di sindaco del comune di appar-5. Il Presidente, ogni sei mesi, presenta al Consiglio tenenza o di Presidente del libero Consorzio comudel libero Consorzio comunale una relazione rela- nale (parole soppresse), si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale. 2. Fino al- 1. Sono organi della Città metropolitana: l'elezione del nuovo Presidente del libero a) il Sindaco metropolitano; Consorzio comunale, le relative funzioni sono eser- a bis) il Consiglio metropolitano; citate dal Vicepresidente.
 - 3. (Comma soppresso)».

Art. 7 bis Consiglio del libero Consorzio comunale

- posti dal Presidente del libero Consorzio comunale.

- munale e da:
- lazione residente fino a 300.000 abitanti;
- 5. Il Presidente del libero Consorzio comunale è b) dodici componenti, nei liberi Consorzi con po-

 - con le modalità di cui all'articolo 18.
- 7. Il Presidente del libero Consorzio comunale è 7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comu- lavoro svolto nel semestre precedente.".
- legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche munale è indetta con decreto del Presidente del li- 1. L'elezione del Sindaco metropolitano è indetta zione. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6. della votazione.

Art. 8.

Assemblea del libero Consorzio comunale

1. L'Assemblea del libero Consorzio comunale è

Art. 9. Giunta del libero Consorzio comunale (Soppresso)

Art. 10. Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale (Soppresso)

Sezione II Città metropolitane

Art. 11 Organi della Città metropolitana.

- b) la Conferenza metropolitana; c) (lettera soppressa);
- d) (lettera soppressa).

Art. 12. Sindaco metropolitano

- a) è il legale rappresentante dell'ente;

- d) convoca e presiede il Consiglio metropolitano;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
- f) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
- 2. Il Sindaco metropolitano nomina tra i componenti lora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, as-
- ai consiglieri metropolitani, nel rispetto del princi-5. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è pio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. Le deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato.
 - 4. Il Sindaco metropolitano compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti ad altri organi della della Città metropolitana. Nomina il segretario della Città metropolitana, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

 - al Consiglio metropolitano una relazione relativa al

Art. 13. Elezione del Sindaco metropolitano

- 2. La data dell'elezione, da svolgersi di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative, novo successivo all'elezione da svolgersi con le composta dai sindaci dei comuni appartenenti al li- è fissata preventivamente con delibera del Consi-





glio metropolitano.

In sede di prima applicazione della presente legge, nuovo Sindaco metropolitano. l'elezione si svolge in una domenica compresa tra 2. Fino all'elezione del nuovo Sindaco metropoli n. 267, di cui uno con funzioni di presidente. Un diil 30 giugno ed il 15 settembre 2016.

- 3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorial- sindaco metropolitano. mente competente, al Presidente del Tribunale ove 3. (comma soppresso).». ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni della Città metropolitana ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il qua- 1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo rantacinquesimo giorno antecedente quello della politico e di controllo dell'ente di area vasta. votazione.
- 4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.
- 5 Il Sindaco metropolitano è eletto dai sindaci e dai 3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i reconsiglieri comunali, in carica, dei comuni appar- golamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni tenenti alla Città metropolitana (parole soppresse). ulteriore funzione attribuita dallo statuto. sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 di- sensi dell'articolo 3, comma 2. cembre 2012, n. 235.
- 6. Sono candidabili a Sindaco metropolitano i sin- daco metropolitano e da: daci in carica dei comuni appartenenti alla Città a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane anche se festivi, presso l'ufficio elettorale. metropolitana (parole soppresse).
- carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012.
- retto, libero e segreto.

ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'arti- l'articolo 18. mato eletto il candidato più anziano di età. L'ele- del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. sale del Sindaco metropolitano, a decorrere dal l'articolo 13.'. primo rinnovo successivo all'elezione da svolgersi con le modalità di cui al presente articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane che rappresentino la maggioranza del Presidente del libero Consorzio comunale e del teri di cui all'articolo 3, comma 2.'. Sindaco metropolitano.

È condizione necessaria, affinché si possa far luogo all'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano, che entro la data di indizione delle elezioni il comune capoluogo abbia previsto l'articolazione del proprio territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della Città metropolitana e approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto. È, altresì, necessario che sia approvata la legge regionale di istituzione dei nuovi comuni.".

Art. 14. Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano

metropolitano (parole soppresse), si procede, entro cio elettorale composto da tre iscritti all'albo nazio- lore è ponderato ai sensi dell'articolo 1, comma 34,

sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nale dei segretari comunali e provinciali di cui al-

- tano le relative funzioni sono esercitate dal Vice-

Art. 14 bis Consiglio metropolitano

- 2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:
- a) il regolamento per il proprio funzionamento;
- b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.
- Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali 4. Il Consiglio metropolitano propone alla Confe-(parole soppresse) sospesi di diritto dalla carica ai renza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai
 - 5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sin-
- con popolazione residente fino a 800.000 abitanti; 4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello Non è candidabile il sindaco sospeso di diritto dalla b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con della votazione l'ufficio elettorale assegna, mepopolazione residente superiore a 800.000 abitanti. diante sorteggio, un numero progressivo a ciascun
- 6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e candidato alla carica di Presidente del libero Con-7. Il Sindaco metropolitano è eletto con voto di- dai consiglieri comunali in carica dei comuni ap- sorzio comunale o di Sindaco metropolitano. Tale partenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili numero rappresenta l'ordine con il quale i nomina-Risulta eletto il candidato che abbia riportato il a consigliere i sindaci ed i consiglieri comunali in tivi dei candidati a Presidente del libero Consorzio maggior numero di voti, calcolato con i criteri di carica. L'elezione avviene con le modalità di cui al- comunale ed a Sindaco metropolitano sono scritti
- modifiche ed integrazioni. A parità di voti è procla-sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11
- zione avviene con le modalità di cui all'articolo 18. 8. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi presente legge, lo statuto della Città metropolitana non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello toscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto può prevedere l'elezione diretta a suffragio univer- della votazione. Si applicano i commi 2, 3 e 4 del- al voto. Le liste sono presentate presso l'ufficio

Art. 15. Conferenza metropolitana

zione diretta, il Governo presenta all'Assemblea re- daci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. gionale siciliana il disegno di legge che stabilisce 2. La Conferenza ha poteri propositivi e consultivi, le modalità di elezione diretta a suffragio universale secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i po-

Art. 16. Giunta metropolitana (Soppresso)

Art. 17. Adunanza elettorale metropolitana (Soppresso)

Sezione III Disposizioni comuni

Art. 18.

Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana

1. Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano nonché del

l'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, rigente, con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenenti all'ente di area vasta è designato, con il medesimo decreto, ad esercitare le funzioni di segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso la sede dell'ente di area vasta.

- 2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni appartenenti all'ente di area vasta, sottoscritte congiuntamente dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno antecedente la votazione l'ufficio elettorale forma l'elenco degli elettori e ne dispone la pubblicazione, anche online, negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte. Eventuali variazioni dell'elenco degli elettori, da pubblicare con le stesse modalità, possono essere disposte dall'ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente quello della votazione.
- 3. Le candidature per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, sono presentate dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente quello della votazione,
- nelle schede di votazione.
- colo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive 7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali 4 bis. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sotelettorale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
- 4 ter. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento della popolazione della Regione prevedano l'ele- 1. La Conferenza metropolitana è composta dai sin- del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto di cui al comma 4 bis è inammissibile.
- 4 quater. Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 33 e 34, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed in-Consiglio del libero Consorzio comunale e del tegrazioni. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, «Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano. Consiglio metropolitano, entro cinque giorni dalla nell'apposita riga della scheda, un voto di prefe-- 1. Nel caso in cui il Sindaco metropolitano si sia pubblicazione del decreto di indizione delle ele- renza per un candidato alla carica di consigliere dimesso, sia cessato per qualsiasi causa dalla carica zioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in di sindaco del comune di appartenenza o di Sindaco e la funzione pubblica, con decreto istituisce l'uffi- caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui va-





numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la Città metropolitana. consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i perentori. quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero 14. Per quanto non previsto dal presente articolo si 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. eguale a quello dei consiglieri da eleggere, dispo- rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 nendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna del presidente della ex provincia regionale. lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono 15. Nei casi di omessa indizione delle elezioni, scelti mediante estrazione a sorte tra i soggetti i quozienti ad essa apparte- nenti compresi nella provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere per le autonomie locali e la funzione pubblica, a legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché tra gli e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ot- mezzo di commissario straordinario nominato ai iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli tenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di que- sensi della normativa vigente.». st'ultima, per sorteggio.

- 5. La stampa delle schede di votazione è effettuata a cura dell'ente di area vasta dal diciassettesimo al secondo giorno antecedente quello della votazione. Le schede sono predisposte con le modalità previste dal comma 31 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
- 6. Per le operazioni di voto è costituito presso l'uf- capoluogo della Città metropolitana, si procede a decreto ministeriale e due componenti sono scelti ficio elettorale un unico seggio elettorale, composto nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abda un presidente, da quattro scrutatori, scelti tra gli sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del biano richiesto di partecipare alla procedura. elettori dall'ufficio elettorale mediante sorteggio da comune capoluogo. La cessazione dalla carica di In sede di prima applicazione delle disposizioni del effettuarsi entro il decimo giorno antecedente sindaco di un comune o di consigliere comunale presente comma, in luogo dei crediti formativi riquello della votazione, e da un segretario, scelto dal (parole soppresse), per qualsiasi causa, comporta la spettivamente previsti dal comma 3, lettera c), e dal presidente del seggio elettorale tra gli stessi elettori. decadenza immediata da qualsiasi carica ricoperta comma 4, lettera c), dell'articolo 3 del predetto de-In caso di rinuncia o impedimento del presidente e negli organi dei liberi Consorzi comunali e delle creto ministeriale, è richiesto il conseguimento, nel degli scrutatori l'ufficio elettorale provvede alla so- Città metropolitane. stituzione. In caso di rinuncia o impedimento del 2. I componenti degli organi dei liberi Consorzi co- sciuti dai competenti ordini professionali o associasegretario, il presidente provvede alla sostituzione. munali e delle Città metropolitane decadono dalla zioni rappresentative degli stessi, per aver giorno della votazione per le operazioni preliminari ricoperta nel comune di appartenenza ai sensi del- di contabilità pubblica e gestione economica e fidi competenza. Le operazioni di voto si svolgono l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre nanziaria degli enti territoriali. dalle ore otto alle ore ventidue.
- 8. Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa 3. Nel caso di cessazione dalla carica di un compo- sori, l'ente di area vasta, entro il termine di due la votazione, il presidente del seggio elettorale:
- a) procede alla sigillatura dell'urna contenente le nale o della Conferenza metropolitana, lo stesso è sione, emana un avviso da pubblicare nella Gazschede votate;
- b) forma un plico sigillato contenente le schede au- sindaco, dal vicesindaco e successivamente dal istituzionale dell'ente. Nel caso di rinuncia o cestenticate e non utilizzate;
- c) forma un ulteriore plico sigillato contenente le l'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli componente del collegio, l'ente di area vasta emana eventuali schede non autenticate e quelle deteriorate; enti locali nella Regione siciliana approvato con la l'avviso di cui al presente comma entro quindici d) richiude in un apposito plico tutte le carte, gli atti legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo. ed i documenti riguardanti la votazione nonché il modifiche ed integrazioni bollo del seggio e le matite utilizzate per l'espressione del voto;
- e) procede alla chiusura della sala ed alla sua custodia (parole soppresse).
- agli accessi della sala devono essere firmati sui comunale, Sindaco metropolitano, lembi di chiusura dal presidente del seggio, dal se- componente dell'Assemblea e del Consiglio del li- 5. L'incarico di componente del collegio dei revigretario e da due scrutatori.
- 10. Lo scrutinio ha inizio alle ore otto del giorno ferenza e del Consiglio della Città metropolitana con quello di componente del collegio dei revisori successivo a quello della votazione e continua fino sono tutti esercitati a titolo gratuito. Restano a ca- dei conti di un comune appartenente al medesimo alla sua conclusione. Ultimate le operazioni di scru-rico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri con-ente di area vasta. Qualora un soggetto sia scelto tinio, il seggio elettorale trasmette il relativo esito nessi con le attività in materia di status degli quale componente del collegio dei revisori dei conti all'ufficio elettorale per la verifica dei dati e la pro- amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli di un ente di area vasta e di un comune appartenente clamazione degli eletti.
- 11. Per le elezioni del Consiglio del libero Consor- visti dalla normativa vigente. zio comunale e del Consiglio metropolitano, l'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio: a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- derati;
- lative proclamazioni.
- causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di ticolo 97 del decreto legislativo n.267/2000, esersindaco o di consigliere di un comune del libero cita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e 1. Per quanto non espressamente previsto nel pre-Consorzio comunale o della Città metropolitana, dai regolamenti dell'ente di area vasta. sono attribuiti ai candidati che, nella medesima

della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale integrazioni. La cifra elettorale di ciascuna lista è ponderata. Non si considera cessato dalla carica il costituita dalla somma dei voti ponderati validi ri- consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in portati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del un comune del libero Consorzio comunale o della 1. In ciascun ente di area vasta è costituito un col-

- cifra elettorale di ciascuna lista successivamente 13. Tutti i termini che regolano il procedimento per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del numero dei elettorale degli organi degli enti di area vasta sono cui al comma 2.

Art. 19.

Durata, decadenza e cessazione degli organi.

- 1. Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il fine un componente, che assume le funzioni di pre-Consiglio metropolitano durano in carica cinque sidente, è scelto tra i soggetti in possesso dei requianni. In caso di rinnovo del consiglio del comune siti di cui al comma 4 dell'articolo 3 del predetto
- 7. Il seggio elettorale si insedia alle ore sei del carica in caso di sospensione di diritto dalla carica partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia 2012, n. 235.
 - nente dell'Assemblea del libero Consorzio comu- mesi antecedenti la scadenza dell'organo di revisostituito, fino al rinnovo della carica di
 - commissario straordinario nominato ai sensi del- sazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di un

Art. 20. Gratuità delle cariche

bero Consorzio comunale, componente della Con-sori dei conti dell'ente di area vasta è incompatibile oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi pre- al medesimo ente di area vasta, il diritto di opzione

Art. 21. Segretario degli enti di area vasta

b) determina la cifra individuale ponderata dei sin- 1.Il segretario del libero Consorzio comunale e a decorrere dal primo rinnovo degli organi di revigoli candidati sulla base dei voti di preferenza pon- della Città metropolitana è nominato tra coloro che sione dei conti degli enti di area vasta successivo sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comu- all'entrata in vigore della presente legge.". c) procede al riparto dei seggi tra le liste ed alle re- nali e provinciali dicui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel rispetto delle 12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque fasce di appartenenza. Oltre ai compiti di cui all'ar-

Art. 22.

Organo di revisione degli enti di area vasta

- legio dei revisori dei conti composto da tre soggetti, residenti in Sicilia, individuati con le modalità di
- 2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti sono esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente di area vasta. A tal

triennio precedente, di 15 crediti formativi ricono-

- 3. Al fine della costituzione del collegio dei revizetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
- 4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario, presso l'ente di area vasta, secondo modalità stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi entro 9. L'urna, i plichi ed i mezzi precauzionali apposti 1. Gli incarichi di Presidente del libero Consorzio sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 - è esercitato entro il termine di dieci giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Decorso inutilmente il predetto termine, il soggetto interessato decade dall'incarico nell'ente di area vasta.
 - 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano

Art. 23. Norme di rinvio

sente Capo, si rinvia alle disposizioni contenute negli statuti del libero Consorzio comunale e della





ed alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ove compatibili.

Capo III Organismi di raccordo

Art. 24.

Semplificazione organizzativa e gestionale

vono l'integrazione unitaria delle strutture tuzioni scolastiche e culturali. omogeneità e speditezza del processo decisionale.

Art. 25. Osservatorio regionale

in vigore della presente legge, d'intesa con la Con- anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni formazione professionale; ferenza Regione - autonomie locali, con decreto socioscolastiche permanenti; dell'Assessore regionale per le autonomie locali e c) distribuzione territoriale, costruzione, manuten- senti nel territorio nonché degli enti culturali già soper la funzione pubblica, in coerenza con l'accordo zione, arredamento, dotazione di attrezzature, fun- stenuti dalle ex province regionali. I liberi Consorzi tra Governo nazionale e Regioni sancito nella se- zionamento degli istituti di istruzione media di comunali mantengono la stabile partecipazione, in duta della Conferenza Unificata dell'11 settembre secondo grado; promozione, negli ambiti di com- qualità di soci, nei Consorzi universitari già parteci-2014 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei petenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni pati dalle ex province regionali alla data di entrata in Ministri del 26 settembre 2014, è istituito l'Osser- sono esercitate in collaborazione con gli organi col- vigore della presente legge, nei limiti delle previsioni vatorio regionale per l'attuazione della presente legiali della scuola; legge, composto dai legali rappresentanti dei liberi 2) in materia di sviluppo economico: Consorzi comunali e delle Città metropolitane e dai a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutrappresentanti delle associazioni delle autonomie ture ricettive, ivi compresa la concessione di incen- sortile; raccolta ed elaborazione dati nonché locali e delle associazioni sindacali maggiormente tivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali; rappresentative.

Con il medesimo decreto assessoriale sono stabilite teresse sovracomunale; le modalità operative del suddetto organo e le sue b) interventi di promozione e di sostegno delle at- 3. Ai liberi Consorzi comunali spetta altresì la geeventuali articolazioni interne. All'Osservatorio re- tività artigiane, ivi compresa la concessione di in- stione delle riserve naturali gestite dalle ex province gionale deve essere garantito in ogni caso un flusso centivi e contributi, salve le competenze dei regionali alla data di entrata in vigore della presente costante di informazioni.

- degli enti di area vasta, l'Osservatorio:
- a) svolge una ricognizione delle entrate nonché d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendelle spese necessarie allo svolgimento delle fun- dita al dettaglio di cui all'articolo 9 della legge rezioni attribuite agli enti di area vasta;
- b) definisce i criteri per la riallocazione delle fun- modifiche ed integrazioni; zioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, anche sulla base di parametri perequativi di tutela dell'ambiente: natura economico-demografica.
- 3. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.».

Art. 26. Integrazione della composizione della Conferenza Regione - autonomie locali

1. La composizione della Conferenza Regione - au- terurbano; gionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche riserve naturali; ed integrazioni, è integrata con i Sindaci metropo- e) (lettera soppressa) litani ed i Presidenti dei liberi Consorzi comunali. 2. Il libero Consorzio comunale svolge, altresì, le

Titolo II FUNZIONI E PERSONALE

Capo I Funzioni proprie

Art. 27. Funzioni proprie del libero Consorzio comunale

tanti alle ex province regionali ai sensi della nor- degli indirizzi regionali;

Città metropolitana, alla legge 7 aprile 2014, n. 56 mativa vigente, delle seguenti funzioni proprie già c) organizzazione e gestione in materia di tutela attribuite, ai sensi dell'articolo 13 della legge regio- ambientale, entro i limiti della programmazione renale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) in materia di servizi sociali e culturali:

a) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del li- dello sviluppo economico e sociale, comprese le 1. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, la Re-rizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, nelgione, gli enti di area vasta ed i comuni promuo- anche con la collaborazione degli enti e delle isti- l'area del libero Consorzio comunale. L'assistenza

zione con gli investitori, per assicurare tempi certi, lità di cui all'articolo 21, secondo e terzo comma, dicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 e suc- ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di cessive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio orientamento professionale, nonché a specifici perdelle funzioni suddette, i liberi Consorzi comunali corsi socio-educativi, da svolgersi in età post-scosi avvalgono degli organi periferici dell'Ammini- lare e comunque non necessariamente collegate e/o strazione regionale dei beni culturali ed ambientali; concomitanti con la frequenza di istituzioni scola-1. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata b) realizzazione di strutture e servizi assistenziali, stiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e

- comuni;
- interne;
- 3) in materia di organizzazione del territorio e della semblea regionale siciliana, emana uno o più de-
- del libero Consorzio comunale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo as- sicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei sorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate liberi Consorzi comunali. b) costruzione di infrastrutture di interesse sovra- delle funzioni. comunale e provinciale;
- c) organizzazione dei servizi di trasporto locale in-
- tonomie locali, di cui all'articolo 43 della legge re- d) protezione del patrimonio naturale e gestione di

 - seguenti funzioni proprie:
 - a) pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse sovracomunale, le vie di 1. La Città metropolitana, quale ente di area vasta, l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse funzioni proprie: colo 34;
- muni, la cui adozione spetta ai comuni facenti parte cizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di co-Il libero Consorzio comunale, quale ente di area del libero Consorzio comunale previo parere della muni compresi nel predetto territorio, anche in vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spet- Commissione regionale urbanistica e nel rispetto relazione all'esercizio di funzioni ulteriori even-

- gionale;
- d) pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio del libero Consorzio comunale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;
- e) promozione, coordinamento e valorizzazione bero Consorzio comunale nonché alla tutela, valo- competenze previste dalle disposizioni dell'articolo dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve intenamministrative esistenti, con funzioni di interlocu- Acquisto di edifici o di beni culturali, con le moda- dersi estesa, per coloro che sono portatori di han
 - f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari prestatutarie dei medesimi Consorzi universitari;
 - g) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito con-
 - servizi complementari alle attività turistiche, di in- h) organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti della programmazione regionale.
 - legge.
- 2. Entro tre mesi dall'insediamento degli organi c) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque 4. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di gionale 22 luglio 1972, n. 43 e successive Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Ascreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi a) costruzione e manutenzione della rete stradale dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di as
 - opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo ali- 5. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto nea dell'articolo 16 della legge regionale 2 gennaio presidenziale si procede alle conseguenti variazioni 1979, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio
 - 6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, i liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.».

Art. 28. Funzioni proprie della Città metropolitana

- comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i oltre che delle funzioni attribuite dall'articolo 27 ai sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e liberi Consorzi comunali, è titolare delle seguenti
- generale, da attuarsi con le modalità di cui all'arti- a) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che b) approvazione degli strumenti urbanistici dei co- costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esertualmente delegate o assegnate dalla Regione;





b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di 1) in materia di servizi culturali: che, nel fissare vincoli e obiettivi all'attività dei co- un'intesa con i competenti organi dello Stato in or- a) promozione ed attuazione di iniziative ed attività muni compresi nel territorio metropolitano, indivi- dine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo di formazione professionale nonché realizzazione dua in ogni caso le aree da destinare all'edilizia Stato e la Regione. lità ambientale, ecologica ed energetica nel contesto delle funzioni. metropolitano;

- dei servizi pubblici locali del territorio metropoli- regionali alla data di entrata in vigore della presente 2005, n. 10. tano, già di competenza comunale;
- d) mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell'ambito metropolitano e garantendo in ogni caso l'intermodalità dei trasporti nonché l'ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali ed aeroportuali con le infrastrutture autostradali;
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
- f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari pre- cordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città Stato e la Regione. senti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali;
- g) partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città metropolitana.
- 2. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Reggio Calabria. Con decreto del Presidente della regionali alla data di entrata in vigore della presente Città metropolitane ai sensi del presente articolo, il Regione, su proposta dell'Assessore regionale per legge continuano ad essere esercitate dai liberi Con-Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, le autonomie locali e la funzione pubblica, sono in-sorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei liprevio parere della Commissione Affari istituzio- dividuate le attività programmatorie ed i servizi cui miti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.". nali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea si applicano le disposizioni del presente articolo. regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla 2. L'articolo 14 della legge regionale 24 marzo base di un'intesa con i competenti organi dello 2014, n. 8 è soppresso. Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicura re lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Città metropolitane.
- delle funzioni.
- legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in gionale 15 maggio 2000, n. 10. atto esistenti.

Art. 29. Funzioni proprie dei comuni

- di competenza dei comuni tutte le funzioni non at- all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio tutelarne l'integrità fisica ed ambientale, l'identità vasta.
- spettanti ai sensi della normativa vigente, le se- dei consorzi di bonifica e di motorizzazione civile. delle previsioni degli strumenti di pianificazione guenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge:
- 1) in materia di servizi sociali e culturali: promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo.
- 3. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai guenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti; comuni ai sensi del presente articolo, il Presidente ex province regionali, ai sensi dell'articolo 13 della d) le linee di intervento per la sistemazione idrica, rere della Commissione Affari istituzionali e della modifiche ed integrazioni, alla data di entrata in vi-per il consolidamento del suolo e la regolamenta-Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale gore della presente legge:

- residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata 4. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto 2) (punto soppresso) nonché le strutture di comunicazione, le reti di ser- presidenziale si procede alle conseguenti variazioni 2. La Regione svolge le competenze già proprie vizi e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibi- di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle Aziende autonome provinciali per l'incre-
- 5. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al turistiche operanti nel territorio ai sensi dell'articolo c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione comma 3, le funzioni già attribuite alle ex province 5, comma 2, della legge regionale 15 settembre legge continuano ad essere esercitate dai liberi Con- 3. La Regione, con riferimento alle funzioni attrisorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei li-buite ai liberi Consorzi comunali ai sensi della letmiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti. tera b) del comma 2 dell'articolo 27, provvede alla

Capo II Disposizioni comuni e di coordinamento Sezione I Funzioni ulteriori

Art. 30. Accordi per i servizi di prossimità nell'area dello Stretto

- 1. La Regione favorisce la stipula di appositi ac- dine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo metropolitana di Reggio Calabria, al fine di con- 5. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto sentire ai cittadini residenti nella Città metropoli- presidenziale si procede alle conseguenti variazioni tana di Messina e nella Città metropolitana di dibilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo delle funzioni. criteri di prossimità. Agli accordi predetti parteci- 6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al pano, altresì, il comune di Messina ed il comune di comma 4, le funzioni già attribuite alle ex province

Art. 31. Funzioni conferite dalla Regione

3. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto 1. La Regione, nell'ambito della propria compepresidenziale si procede alle conseguenti variazioni tenza esclusiva ed in linea con i principi della legi- dalità dei propri interventi. di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio slazione nazionale, può conferire ulteriori funzioni 2. Essi concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla ai liberi Consorzi comunali, alle Città metropoli- legge, alla determinazione degli obiettivi e delle 4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al tane ed ai comuni, in attuazione dei principi di sus- scelte dei piani e dei programmi socio-economici comma 2, le Città metropolitane continuano ad sidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al generali e settoriali della Regione ed alla formaesercitare le funzioni attribuite alle ex province re- primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, zione degli strumenti di pianificazione territoriale gionali alla data di entrata in vigore della presente con le modalità di cui all'articolo 35 della legge re- della Regione (P.T.R.).

Art. 32. Conferimento di ulteriori funzioni

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono presente legge la Regione, con le modalità di cui mico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di tribuite dalla legge alla Regione o agli enti di area 2000, n. 10, conferisce ai liberi Consorzi comunali culturale nonché di promuoverne lo sviluppo sosteed alle Città metropolitane le funzioni in materia di nibile. 2. I comuni svolgono, oltre alle funzioni ad essi edilizia popolare abitativa, di vigilanza sull'attività 4. A tal fine, i suddetti piani indicano, nel rispetto

Sezione II Attività di coordinamento

Art. 33 Funzioni regionali

- di infrastrutture per la formazione professionale;
- mento turistico nonché la vigilanza sulle imprese
- definizione degli indirizzi generali in materia di strumenti urbanistici dei comuni.
- 4. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alla Regione ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in or-

Art. 34.

Attività di programmazione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

- 1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane operano sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le mo-
- 3. Per l'attuazione delle funzioni proprie di cui agli articoli 27 e 28, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane predispongono i rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento (P.T.C.), che determinano gli indirizzi generali di assetto strutturale del 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della territorio e le scelte strategiche di sviluppo econo
 - territoriale della Regione:
 - a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle sue caratteristiche geologiche, morfologiche ed idrogeologiche;
 - b) la localizzazione dei servizi e delle attività di livello consortile e metropolitano;
- c) la localizzazione di massima delle maggiori infra-1. La Regione svolge, oltre alle funzioni ad essa strutture, degli impianti produttivi e commerciali, spettanti ai sensi della normativa vigente, le se- delle principali linee di comunicazione e delle reti della Regione, previa delibera di Giunta, previo pa- legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere zione delle acque.





- 5. Il P.T.C. è trasmesso all'Assessorato regionale sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 del territorio e dell'ambiente ai fini della sua approvazione con le modalità di cui al comma 6.
- 6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in nuti specifici e le procedure di approvazione del e successive modifiche ed integrazioni. interregionali.

Art. 35. Potere sostitutivo della Regione

1. Entro i limiti delle proprie competenze statutarie e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione si sostituisce agli organi dei liberi Con-Statuto regionale e della presente legge, nei

casi di acclarata inerzia o inadempimento da parte zie e gli enti pubblici non economici, una ricogni- superiori di studi musicali già esercitate dalle ex dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari eventualmente compromessi dall'iner- personale. zia o dall'inadempimento medesimi.

2. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi si applica l'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36. Uffici regionali territoriali

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori regionali competenti, si provvede, previo parere della Commissione Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, alla soppressione o all'accorpamento degli uffici regionali, già istituiti sul territorio, per l'esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali istituiti o disciplinati dalla presente legge.

Capo III Personale

Art. 37. Disposizioni sul personale

- 1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitanestabiliscono, in relazione alle funzioni ad essi attribuite, le dotazioni organiche entro tre mesi dalla definizione da parte dell'Osservatorio dei criteri di cui all'articolo 25.
- 2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali
- maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, è individuato il personale che resta assegnato agli enti di area vasta e quello eventualmente da destinare alle procedure di mobilità verso altri enti, secondo i criteri definiti dall'Osservatorio di cui all'articolo 25.
- 3. La ricollocazione del personale è effettuata a seguito dell'emanazione dei decreti di individuazione delle risorse necessarie al finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 33. Il personale delle ex province regionali conserva la posizione giuridica ed economica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge nonché l'anzianità di servizio maturata.
- 4. Gli incarichi dirigenziali a termine, conferiti ai

- agosto 2000, n.267, cessano al momento dell'inse- per cento del capitale sociale; diamento degli organi degli enti di area vasta.
- 5. Nella fase di prima attuazione della presente riori a tre unità di personale; vigore della presente legge, il Presidente della Re- legge, si applicano, in quanto compatibili, le dispo- c) le società abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi di gione, su proposta dell'Assessore regionale per il sizioni dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 bilancio in passivo; territorio e l'ambiente, previa delibera di Giunta, dicembre 2014, n. 190 e degli articoli 30, 33, 34 e d) le spese per il personale, il costo degli organi amemana un apposito decreto per disciplinare i conte- 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ministrativi e di gestione, le consulenze esterne di
- P.T.C., nel rispetto del principio di partecipazione 6. Nelle more delle procedure di cui al comma 3, il spese correnti dell'ente. dei soggetti coinvolti e di garanzia delle relazioni personale delle ex province regionali continua ad 4. Ai fini di cui al comma 3 sono considerate straessere utilizzato dai liberi Consorzi comunali e tegiche le quote e le partecipazioni nelle società aedalle Città metropolitane, nei limiti delle disponi- roportuali. bilità finanziarie in atto esistenti.

Art. 38. Attività di ricognizione ai fini della ricollocazione del personale

sorzi comunali, delle Città metropolitane e dei co- 1. La Presidenza della Regione, tramite il Diparti- 7. Nelle more del processo di statizzazione i liberi muni per il compimento di atti o di attività mento regionale della funzione pubblica e del per- Consorzi comunali e le Città metropolitane contiobbligatorie, ai sensi della normativa europea, dello sonale, avvia presso le Amministrazioni della nuano ad esercitare le competenze in materia di isti-Regione, anche ad ordinamento autonomo, le agen- tuti di istruzione superiore nonché di istituti zione dei posti da destinare alla ricollocazione del province regionali.

Titolo III DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Art. 39. Autonomia finanziaria

- 1. In armonia con la Costituzione e nei limiti dello Statuto della Regione, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane hanno autonomia di entrata e di spesa.
- 2. In fase di prima applicazione della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, strumentali ed umane già spettanti alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici, nell'ambito delle relative dotazioni di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 40. Razionalizzazione di enti

- 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane inviano all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica una ricognizione di tutti gli enti, le agenzie, gli organismi, comunque denominati, da loro partecipati, controllati o vigilati, individuando quelli che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni loro attribuite.
- 2. Ferma restando l'autonomia finanziaria degli enti di area vasta, sono mantenuti i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tra le ex province regionali e le società interamente o prevalentemente partecipate dalle stesse per lo svolgimento dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
- 3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica gli enti di area vasta, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla Norma transitoria in materia di adesione alla dismissione delle proprie quote di partecipazione in società che non sono strategiche per l'erogazione dei servizi di interesse generale, al verificarsi, in via alternativa, di una delle seguenti condizioni:

- a) le quote siano complessivamente inferiori al dieci
- b) le società abbiano un numero di dipendenti infe-
- tali società superino il cinquanta per cento delle
- 5. Gli enti di area vasta non possono costituire nuove società partecipate se non quelle previste per legge regionale.
- 6. Il numero dei componenti degli organi degli enti partecipati dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane non può essere superiore a tre.

Art. 41. Razionalizzazione delle forme di esercizio associato di funzioni tra comuni

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai comuni di istituire nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l'espletamento di servizi.
- 2. Gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane possono prevedere forme di esercizio associato di funzioni da parte dei comuni.

Art. 42. Costi standard

- 1. In armonia con il procedimento statale di determinazione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, l'Assessorato regionale dell'economia, di concerto con l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, provvede alla quantificazione di tali costi per l'erogazione dei servizi pubblici di interesse regionale.
- 2. I costi standard determinati a livello regionale si applicano anche ai servizi erogati dalle società partecipate.

Art. 43. Invarianza finanziaria

1. Nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo 1, comma 150, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le disposizioni di cui alla presente legge non comportano ulteriori oneri per la finanza pubblica regionale.

Titolo IV ASSETTO TERRITORIALE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 44.

Città metropolitana di Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio





comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, i comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina, che hanno deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Catania, ed il comune di Licodia Eubea, che ha deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Ragusa, ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge regionale 24 marzo 2014, n. zio comunale di Ragusa.

comunali ed alle Città metropolitane.

Art. 45. Norme per l'istituzione di nuovi liberi Consorzi comunali

- 1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei com- lità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponi- presente legge continuano ad essere svolte da comliberi Consorzi comunali che abbiano i seguenti re- slativo n. 267/2000. quisiti:
- a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.
- 2. Le delibere relative all'adesione al nuovo libero Consorzio comunale, da adottarsi entro sei mesi dalla prima, devono essere conformi tra loro e detuendo libero Consorzio comunale.
- 3. Non è ammessa la costituzione di un libero Congiunto il seguente periodo:
- Consorzio comunale, il comune con il maggior nu- cui al comma 7 del medesimo articolo.". mero di abitanti assume il ruolo di capofila del libero Consorzio comunale.
- 5. L'efficacia di ogni delibera di cui al comma 2 è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. Il referendum ha esito favorevole se la delibera è 1. All'articolo 10 della legge regionale 7 maggio cativo. confermata dalla maggioranza dei voti validi. Il re- 2015,n. 9, è aggiunto il seguente comma: ferendum deve svolgersi entro sessanta giorni dalla "1 bis. Al fine di agevolare la predisposizione dei stabilite nello statuto del comune interessato.
- tivi, le deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 creto e previo parere della Conferenza Regione sono trasmesse all'Assessorato regionale delle au- autonomie locali, può assegnare parte dello stanziatonomie locali e della funzione pubblica, che pre- mento di cui al comma 1, nel limite massimo di dispone e sottopone alla Giunta regionale la 10.000 migliaia di euro, quale contributo in conto proposta di istituzione del nuovo libero Consorzio capitale ai liberi Consorzi comunali da destinare al comunale, corredata di:
- a) una relazione tecnico-illustrativa;
- b) l'indicazione, su carta dell'Istituto geografico militare, dei nuovi confini, con il relativo quadro di unione;
- c) i fogli di mappa catastali.
- 7. Nei successivi trenta giorni il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che istituisce il nuovo ente di area vasta, individuandone il territorio.

Titolo V **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 46.

Disposizioni urgenti per far fronte alla crisi finanziaria degli enti intermedi della Regione siciliana

- 8, possono deliberare di aderire rispettivamente alla 1. Nelle more della costituzione degli organi e del- 2015, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche: Città metropolitana di Catania ed al libero Consor- l'avvio della nuova gestione dei liberi Consorzi co- a) alla rubrica sono soppresse le parole "stipulati dai munali, conseguenti alla legge regionale di riforma Gruppi parlamentari"; 2. Nell'ipotesi di variazione territoriale ai sensi del prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge regio-b) al comma 1 sono soppresse le parole "da parte di comma 1, il Governo della Regione presenta all'As- nale 24 marzo 2014, n.8, in deroga, solo per l'anno Gruppi parlamentari". semblea regionale siciliana il disegno di legge che 2015, alle vigenti disposizioni generali di contabiprevede le modifiche territoriali ai liberi Consorzi lità per gli enti locali siciliani, sono autorizzati i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria dei liberi Consorzi comunali:
 - a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;
- gislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di tembre 2016, le funzioni esercitate dalle ex proapprovazione del bilancio di previsione per l'annua- vince regionali alla data di entrata in vigore della ponenti, possono esprimere la volontà di costituire, bile per garantire il pareggio finanziario e gli missari straordinari nominati ai sensi dell'articolo in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori equilibri stabiliti dall'articolo 162 del decreto legi- 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti lo-

Art. 47.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di contributi per il personale precario

vono individuare l'ambito territoriale dell'isti- 1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è ag-

sorzio comunale ai sensi del presente articolo qua- "Le disposizioni di cui al presente comma si applilora, per effetto del distacco dei comuni, nel libero cano anche in favore dei liberi Consorzi comunali Consorzio comunale ovvero nella Città metropoli- e delle Città metropolitane, nel limite delle residue tana di provenienza la popolazione risulti inferiore disponibilità autorizzate dall'articolo 30, comma 8, a 150.000 abitanti, si interrompa la continuità terri- della legge regionale 28gennaio 2014, n. 5 e suc- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta toriale o venga meno la dimensione sovracomunale. cessive modifiche ed integrazioni, ove rinvenienti Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore 4. Nel caso di costituzione di un ulteriore libero a seguito dell'emanazione del decreto di riparto di il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 48.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali

- data di approvazione della delibera, con le modalità bilanci dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio finanziario 2015, l'Assessore regionale per le auto-6. Dopo l'espletamento dei referendum conferma- nomie locali e la funzione pubblica, con proprio depagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento."

Art. 49. Misure in favore delle unioni di comuni

- 1. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è autorizzata la spesa di 1600 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli anni 2014 e 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione aseguito della delega esclusiva delle

medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

Art. 50. Modifiche all'articolo 76 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9

1. All'articolo 76 della legge regionale 7 maggio

Art. 51.

Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali

- 1. Nelle more dell'insediamento degli organi degli b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto le- enti di area vasta, e comunque non oltre il 30 setcali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
 - 2. Al fine di garantire la continuità amministrativa dei suddetti enti, i commissari straordinari attualmente preposti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 8, assicurano la gestione ordinaria fino alla nomina dei commissari di cui al comma 1, e comunque non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 52. Entrata in vigore

- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
- *Il testo coordinato sopra riportato non è stato pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia o nel sito ufficiale dela Regione, pertanto ha un valore meramente indi-

